


Prot. n° 10348/2011



**MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA**

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N.966 e N.17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16-2-82

SI RILASCI A: **SIG. PERSICHETTI FABIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
"ENEL PRODUZIONE SPA" - LOC. PIETRAFITTA N° 6 - PIEGARO (PERUGIA)**

IL PRESENTE CERTIFICATO CON VALIDITA' DAL 06.10.2004 AL 06.10.2007

PER L'ATTIVITA' N° 63(1) - 15(2) -91(2) -2(2) - 64(2) - del D.M. 16/02/1982

SITA NEL COMUNE DI **CAMERATA PICENA**

VIA SAN GIUSEPPE N°6 - LOC.PIANE

SOSTANZE IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO DI INCENDIO:

- N°1 SERBATOIO METALLICO INTERRATO DI MC. 50 DI GASOLIO PER ALIMENTAZIONE GRUPPO ELETTROGENO;
- N°3 TURBINE ALIMENTATE A GAS METANO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA POTENZA DI 25 MW. CIASCUNA;
- CABINA DI DECOMPRESSIONE GAS METANO CON RELATIVA RETE DI DISTRIBUZIONE;
- CENTRALE TERMICA ALIMENTATA A GAS METANO COSTTUITA DA N°2 CALDAIE DI POTENZIALITA' PARI A 920.000 KCAL/H CADAUNO (TOT. 1.840.000 KCAL/H).;
- GRUPPO ELETTROGENO DI POTENZIALITA' PARI A 280 KW ALIMENTATO A GASOLIO.

LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

VEDERE FOGLIO ALLEGATO

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

- N° 8 IDRANTI A COLONNA - OGNUNO DOTATO DI N°2 ATTACCHI UNI 70
- N° 2 ATTACCHI AUTOPOMPE VF - N°1 ATTACCO UNI 100 e N°1 ATTACCO UNI 125
- RISERVA IDRICA ANTINCENDIO DA MC. 600 - IN SERBATOIO IDRICO FUORI TERRA
- RISERVA IDRICA ANTINCENDIO DA MC. 400 - IN SERBATOIO IDRICO FUORI TERRA
- N° 2 MOTOPOMPE E N°1 ELETTROPOMPA CON PORTATA DI 350 m/h E PREVALENZA 90 m.c.a. CIASCUNA
- IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD ACQUA NEBULIZZATA A PROTEZIONE DEI TRASFORMATORI PRINCIPALI
- IMPIANTO AUTOMATICO FISSO CO2 - IN CIASCUN GRUPPO TURBOGAS (TURBINA, ALTERNATORE, CABINATO, ECCITATRICE)
- N° 27 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG. ; - N° 26 ESTINTORI A CO2 DA 5 KG

1) Il titolare della presente attività ha l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate nel presente Certificato di Prevenzione. Il titolare dell'attività provvede, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con le specifiche attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2) I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Ancona, li

21 DIC. 2004

Il responsabile tecnico dell'istruttoria

ING. MANICO VIGNINI

/am



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dot. Ing. **Franco MOSCATI**)

Prev. Generali



Ministero dell'Interno

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI ANCONA
Ufficio Prevenzione Incendi

Ancona, li 21 DIC. 2004

Prot. n° 10348/2011

Pratica VV.F. n° 10348

Att. n° 63-2(2)-15(2)-64(2)-91(2) D.M. 16/02/1982

Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio.

- 1 - Devono essere attuati, se e per quanto applicabili nel caso specifico, gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'art. 5 del DPR 37/98.
- 2 - Deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento delle persone presenti; a tal fine, durante i periodi di attività, le vie e le uscite di emergenza devono assicurare costantemente le caratteristiche indicate dagli art. 13 e 14 del DPR 547/55 (così come definiti dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni), e dal DM 10.3.1998 (art.3 ed allegato III).
- 3 - In tutti gli ambienti in cui è normalmente prevista la presenza di persone deve essere esposta una idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 14.8.1996, n. 493, indicante la direzione e l'ubicazione delle più vicine uscite di sicurezza, e la posizione delle attrezzature antincendi; tale segnaletica, di adeguate dimensioni, deve essere perfettamente comprensibile anche a distanza, e deve essere esposta in modo tale che, da ogni possibile posizione della zona presidiata, sia chiaramente visibile almeno uno dei cartelli segnaletici indicanti una uscita di sicurezza.
- 4 - Il responsabile dell'attività deve provvedere ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
- 5 - Deve essere altresì assicurata adeguata informazione a tutte le persone comunque presenti nei luoghi di pertinenza dell'attività, che devono essere rese edotte dei rischi specifici cui possono essere esposte, delle norme essenziali di prevenzione e di primo intervento, e del comportamento da tenere in caso d'incendio, mediante affissione di idonea segnaletica di sicurezza conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 14.8.1996, n. 493, e/o mediante altri mezzi ritenuti eventualmente opportuni.
- 6 - Devono essere attuati, se e per quanto applicabili nell'esercizio dell'attività, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 10.3.1998, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nei seguenti articoli:
 - Art. 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio;
 - Art. 5 - Gestione dell'emergenza in caso di incendio;
 - Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio;
 - Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.

Prev.Generali

- 7 - Devono essere comunque osservate le norme di esercizio eventualmente previste da normative specifiche applicabili all'attività in oggetto.
- 8 - Deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza che deve contenere nei dettagli tu gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, e descritto in un apposito documento, che specifichi in particolare:
- i controlli;
 - gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
 - gli interventi manutentivi;
 - l'informazione e l'addestramento al personale;
 - le istruzioni per il pubblico;
 - le procedure da attuare in caso di incendio.
- 9 - Il responsabile dell'attività ha l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione necessari; tali verifiche e manutenzioni dovranno avvenire secondo modalità e cadenze temporali che possono essere indicate da normative, regole tecniche o norme di buona tecnica esistenti, e/o da indicazioni del costruttore o dell'installatore, e/o (per i luoghi di lavoro) dal DM 10.3.1998 (art. 4 ed Allegato VI).
- 10 - Il responsabile dell'attività è tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza e delle condizioni di sicurezza degli impianti a rischio specifico (impianti elettrici, impianti termotecnici, impianti di ventilazione o condizionamento, impianti gas); a tal fine detti impianti dovranno essere controllati da personale esperto secondo modalità e cadenze temporali che possono essere indicate da normative, regole tecniche o norme di buona tecnica esistenti, e/o da indicazioni del costruttore o dell'installatore.
- 11 - I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotate in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini di controlli di competenza del comando provinciale Vigili del Fuoco.
- 12 - Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure per l'ottenimento del "parere di conformità" e del rilascio del "certificato di prevenzione incendi", in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del DPR 37/98.
- 13 - Per gli impianti, per le strutture, per l'organizzazione del lavoro etc., vengano rispettati, nel tempo, gli obblighi e le indicazioni contenute nell'art 3 del D.L. 626/94.

Il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato.

Il Responsabile Tecnico Istruttoria
Ing. Marco Vignini

